

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato di seguito descritto:

- a) **"Acquirente"** o **"Sata Consulting"**: Sata Consulting S.r.l.;
 - b) **"Cliente"**: il cliente finale di Sata Consulting;
 - c) **"Condizioni Generali"**: l'insieme delle presenti condizioni generali d'acquisto che regolano tutti gli ordini emessi da Sata Consulting, ove non espressamente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari;
 - d) **"Condizioni Particolari"**: l'insieme delle disposizioni particolari eventualmente contenute sul fronte di ciascun Ordine al fine di disciplinare aspetti particolari, specifici e operativi del rapporto con il Fornitore;
 - e) **"Deviation"**: qualsiasi non conformità rispetto ai Documenti Tecnici e/o Programmatici dichiarata dal Fornitore o riscontrata dall'Acquirente.
 - f) **"Documenti Tecnici e/o Programmatici"**: le Specifiche Tecniche, disegni, Know How, i Capitolati Generali o Speciali d'Appalto, gli *Statement of Work*, od ogni altro documento dell'Acquirente (o accettato per iscritto dall'Acquirente) con cui sia descritto e/o illustrato lo scopo di Fornitura;
 - g) **"Fornitore"**: il soggetto titolare della fornitura regolata da Ordine;
 - h) **"Fornitura"**: il complesso dei Materiali e/o dei Servizi oggetto dell'Ordine;
 - i) **"Giorno/Giorni"**: si intendono giorno/giorni solari;
 - l) **"Materiali"**: i beni oggetto della fornitura di cui all'Ordine;
 - m) **"Servizi"**: ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto dell'Ordine;
 - n) **"Strumentazione"**: tutti gli strumenti, attrezzature o prodotti, campioni identificati nell'Ordine o nei Documenti Tecnici e/o Programmatici, messa a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine;
 - o) **"Ordine"**: l'ordine di acquisto emesso dall'Acquirente al Fornitore, comprensivo di Condizioni Generali, dei Documenti Tecnici e/o Programmatici e di ogni altro documento contenente l'indicazione di ciò che l'Acquirente intende richiedere al Fornitore;
 - p) **"Proprietà intellettuale"**: tutti i diritti di proprietà industriale o intellettuale su opere dell'ingegno, invenzioni industriali, know-how, software, informazioni proprietarie senza limitazione alcuna, inclusi a titolo esemplificativo: disegni, calibri, stampi, modelli e specifiche realizzate dall'Acquirente o da terzi da questi incaricati, campioni;
 - q) **"Parte" o "Parti"**: singolarmente il Fornitore o l'Acquirente, e congiuntamente entrambi;
- Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali e/o alle Condizioni Particolari sarà valida ed efficace solo se espressamente concordata per iscritto fra l'Acquirente ed il Fornitore.

La nullità, invalidità parziale o totale di ogni singola clausola dell'Ordine non determina l'invalidità o nullità dell'Ordine e nella sua interezza. Il fatto che l'Acquirente non si sia avvalsa o abbia tardato ad avvalersi di un diritto o potere a lei spettante in virtù dell'Ordine, non costituisce rinuncia a tale diritto o potere.

Il fatto che l'Acquirente abbia rinunciato ad eccepire un inadempimento del Fornitore ai termini delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine non costituisce rinuncia ad eccepire ogni successivo inadempimento del Fornitore o modifica dei termini delle presenti Condizioni Generali e/o dell'Ordine.

2. ORDINE DI PRECEDENZA

L'Ordine è composto dai seguenti documenti con l'ordine di precedenza qui indicato:

1. L'Ordine emesso dall'Acquirente, sul fronte del quale saranno eventualmente espresse le Condizioni Particolari.
 2. Contratti o Accordi Quadro, ove applicabili
 3. Condizioni Generali, nella loro ultima revisione se non diversamente specificato.
 4. Documenti Tecnici e/o Programmatici.
 5. Ogni altro documento idoneo a produrre indicazione di ciò che l'Acquirente intende richiedere al Fornitore (es. Richiesta d'offerta).
- Le Condizioni Particolari prevalgono, pertanto, su qualsiasi altro documento indicato nei punti da 2 a 4 del presente Articolo.

3. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'Ordine s'intende perfezionato all'atto della ricezione da parte dell'Acquirente della conferma dell'Ordine sottoscritta per integrale accettazione dal Fornitore, senza modifiche o riserva alcuna. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore deve essere ricevuta dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla data del suo ricevimento; decorso inutilmente tale termine, l'Acquirente si riserva il diritto di considerare valida ed efficace l'accettazione tardiva da parte del Fornitore.

L'Acquirente si riserva il diritto di considerare valida un'eventuale accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore per fatti concludenti.

L'accettazione dell'Ordine, comunque intervenuta, implica la contestuale accettazione di tutte le Condizioni Generali e Particolari, dei Documenti Tecnici e/o Programmatici e di ogni altro documento ivi allegato o riferito, nonché la rinuncia da parte del Fornitore all'applicazione delle proprie condizioni di fornitura, anche qualora esse vengano allegare o richiamate al momento dell'accettazione dell'Ordine.

L'Acquirente si riserva il diritto di annullare e/o modificare l'Ordine in qualunque momento antecedente il ricevimento dell'accettazione scritta del Fornitore, senza che nulla sia dovuto da ciascuna Parte.

4. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La Fornitura deve essere eseguita secondo i termini e le modalità indicati nell'Ordine.

La Fornitura deve essere rispondente alle specifiche ed alle caratteristiche indicate nell'Ordine che il Fornitore dichiara di accettare senza riserve. In caso di attività e/o prestazioni soggette a specifiche norme, il Fornitore dichiara e garantisce la conformità della Fornitura a tutte le leggi ed i regolamenti in vigore per la specifica attività e/o prestazione.

Nel caso in cui i termini di consegna indicati nell'Ordine non siano rispettati dal Fornitore, l'Acquirente, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penale per ritardata consegna pari al 2% (due per cento) del valore della quota parte di Fornitura non consegnata per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 16% (sedici per cento) del valore totale dell'Ordine.

Resta espressamente inteso che l'applicazione della penale non esclude la facoltà dell'Acquirente di risolvere l'Ordine in accordo al successivo Articolo 23 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore e di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno da essa sopportato.

In caso di difformità della Fornitura, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare la Fornitura, fatto salvo ogni altro diritto o richiesta di risarcimento conseguente.

L'Acquirente si riserva il diritto di modificare i termini di consegna indicati nell'Ordine. per un periodo non superiore a 90 gg, senza addebito di oneri di alcuna natura o genere da parte del Fornitore.

5. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E CONSEGNA

L'imballaggio dei Materiali deve essere idoneo allo scopo, anche in relazione alla destinazione ed al mezzo di trasporto utilizzato.

Il Fornitore sarà responsabile del trasporto e/o spedizione dei Materiali, impegnandosi al rispetto delle normative vigenti e dichiara di avere verificato l'idoneità dello spedizioniere sia in relazione alla destinazione che al mezzo di trasporto utilizzato, nonché alla sicurezza e protezione dei materiali trasportati.

Se non diversamente pattuito fra le Parti, tutti i costi di imballaggio, trasporto e spedizione sono esclusivamente a carico del Fornitore. Le spedizioni devono essere accompagnate da un documento di trasporto ("DDT") redatto nel rispetto delle normative vigenti. Per le consegne tramite spedizionieri, una copia del documento di trasporto deve essere inclusa nell'imballaggio. Il documento di trasporto si riferisce sempre ad un singolo Ordine.

In caso di materiali pericolosi il Fornitore dovrà garantire imballaggi con caratteristiche secondo le normative vigenti.

La Fornitura dovrà essere eseguita presso la sede indicata sull'Ordine. In mancanza di specifica indicazione, il Fornitore provvederà a richiedere indicazioni all'Acquirente.

I termini di consegna relativi ad Ordini di Acquisto verso Fornitori esteri verranno definiti ed interpretati in accordo alla più recente edizione delle "INCOTERMS".

La consegna dei Materiali nei luoghi pattuiti si intende effettuata in deposito e custodia fino ad avvenuto collaudo e/o accettazione.

6. ACCETTAZIONE

La consegna della Fornitura non ne implica l'accettazione da parte dell'Acquirente.

L'accettazione della Fornitura avviene solo dopo che l'Acquirente abbia effettuato le verifiche, le ispezioni, i test necessari ovvero il collaudo, entro 30 giorni dalla data di consegna della merce.

Qualora, al momento della consegna, la Fornitura risulti, in tutto o in parte incompleta o danneggiata, l'Acquirente entro 15 giorni dalla scoperta dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore.

La Fornitura resterà a disposizione del Fornitore per una verifica per un periodo di 15 giorni. Scaduto il suddetto termine il Fornitore sarà tenuto a ritirare la merce e nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Acquirente per eventuali danni, mancanze e/o sottrazioni intervenuti dopo tale periodo.

L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare una fornitura parziale anche se la prestazione è divisibile.

Tutti gli oneri afferenti al ritiro e la spedizione della merce saranno a carico del Fornitore.

In caso di ritardo da parte dell'Acquirente dell'accettazione nei termini pattuiti, il Fornitore ha l'obbligo di informare l'Acquirente della mancata accettazione prima di intraprendere azioni di qualsiasi natura.

In caso di parziale o non conforme esecuzione della Fornitura, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ex Articolo 1456 Codice Civile Italiano.

7. RISCHIO E PROPRIETA'

Il rischio di perdita o di danno alle merci trasportate si trasferisce in capo all'Acquirente solo al momento della consegna delle stesse nel luogo indicato nell'Ordine. Prima di quel momento, il rischio grava interamente sul Fornitore, che si obbliga ad assicurarsi contro ogni possibile perdita o danno per il pieno valore della merce, in conformità a quanto previsto al successivo Articolo 16.

Salvo quanto diversamente previsto nell'Ordine, la proprietà dei Materiali si trasferirà all'Acquirente a seguito del collaudo e/o accettazione di cui al precedente Articolo 6.

Il Fornitore dichiara e garantisce che i Materiali sono forniti liberi da ogni vincolo e/o onere.

8. FORZA MAGGIORE

Nessuna Parte sarà responsabile per ritardi e/o inadempimenti derivanti da eventi di forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non possano arrestare, evitare e/o controllare e che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione della fornitura quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi nazionali debitamente accertati e riconosciuti dagli enti competenti, terremoti, inondazioni, guerre, epidemie, sommosse civili, rivolte, ecc.

Tali situazioni di forza maggiore devono essere notificate a mezzo di Pec entro 3 (tre) giorni dal loro verificarsi e comprovate entro 10 (dieci) giorni da documenti ufficiali.

In caso di ritardi provocati da eventi di forza maggiore, la data di consegna o di adempimento sarà prorogata per un periodo proporzionale al ritardo accumulato a causa di tali eventi.

Qualora l'evento che ha determinato la situazione di forza maggiore perduri per oltre 30 (trenta) giorni, l'Acquirente avrà diritto di recedere dall'Ordine senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna nei suoi confronti (fatto salvo il pagamento del prezzo per la parte già eseguita ed accettata dall'Acquirente).

Resta comunque inteso che il Fornitore sarà tenuto ad agire in modo tale da mitigare per quanto possibile gli effetti della causa di forza maggiore sull'Ordine.

9. PREZZO

I prezzi riportati nell'Ordine si intendono fissi ed invariabili e, in deroga a quanto previsto dagli Articoli 1467 e 1664 del Codice Civile Italiano, non saranno soggetti a variazione alcuna.

Il Fornitore rinuncia espressamente ad avvalersi degli Articoli 1467 e 1664 del Codice Civile Italiano, avendo tenuto conto di detta rinuncia nella propria formulazione del prezzo.

Il prezzo indicato sull'Ordine, al netto di IVA ove applicabile, è considerato comprensivo anche di tutti gli oneri, spese ed imposte applicabili.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente e inviate all'indirizzo indicato nell'Ordine o in assenza alla sede legale dell'Acquirente. A fronte dell'esito positivo dell'accettazione della Fornitura, i pagamenti saranno eseguiti nei termini indicati nell'Ordine e comunque nel rispetto delle normative vigenti. Qualora le fatture dovessero risultare incomplete ovvero dovessero riportare errori, i termini per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle fatture corrette.

In caso di inadempimento o di inesatto adempimento del Fornitore l'Acquirente potrà sospendere i pagamenti.

In deroga all'art. 4 del D.lgs 231/2002, le Parti convengono espressamente che, in caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora decorreranno solo a seguito di formale richiesta da parte del Fornitore, a mezzo di Pec. In deroga all'art. 5 del predetto D.lgs 231/2002, gli interessi di mora vengono fissati al tasso Euribor a 6 (sei) mesi maggiorato dello 0,75%.

Con il pagamento degli interessi moratori, nella misura sopra indicata, il Fornitore rinuncia ora per allora al risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsiasi titolo. Il Fornitore non può sospendere la Fornitura come conseguenza del mancato pagamento di alcune fatture da parte dell'Acquirente. Il pagamento della fattura di per sé non costituisce accettazione della Fornitura.

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ove richiesto dalla natura del contratto, le Parti s'impegnano ad agire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e/o integrazioni, in base alle quali le Parti ed i propri fornitori, ad ogni livello, sono tenute a tracciare e registrare i flussi finanziari connessi con l'esecuzione di un contratto d'acquisto stipulato con la Pubblica Amministrazione Italiana o Ente ad essa equiparato.

In particolare, il Fornitore nel riconoscere i suddetti obblighi, si impegna a:

- Utilizzare modalità di pagamento che assicurino la piena tracciabilità di ogni movimento finanziario relativo all'Ordine;
- Garantire che i contratti e/o gli ordini d'acquisto assegnati ai propri eventuali subappaltatori per l'esecuzione dell'Ordine contengano appropriate disposizioni aventi contenuto equivalente alle obbligazioni di cui all'Ordine;
- Registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'Ordine;
- Garantire che tutti coloro, che sono coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine, inclusi i subappaltatori della catena di Fornitura, siano a conoscenza degli obblighi e dei requisiti contenuti nel presente articolo.

I dettagli operativi per l'applicazione del presente articolo sono riportati nella prima pagina dell'Ordine, nei casi in cui il presente articolo sia applicabile alle attività di Fornitura.

L'Acquirente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, a mezzo e-mail e/o Pec, la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.

In caso di inadempimento, da parte del Fornitore degli obblighi di cui alla Legge 136/2010, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima Legge, l'Acquirente potrà sospendere ogni pagamento nei confronti del Fornitore, salva in ogni caso la facoltà di risolvere l'Ordine e di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore conformemente a quanto previsto al successivo Articolo 23.

12. QUALITÀ

Gli articoli ed i prodotti oggetto della Fornitura devono essere della migliore qualità, materiale e fabbricazione, privi di difetti e conformi a quanto previsto dall'Ordine.

Il Fornitore, nell'esecuzione della Fornitura, dovrà costituire e mantenere attivo un Sistema di Controllo della Qualità, conforme ai requisiti indicati dall'Ordine ovvero richiesto dalla natura della prestazione.

13. MATERIALI E STRUMENTAZIONE PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE

Qualora il materiale e/o la strumentazione utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine siano forniti direttamente dal Fornitore, l'Acquirente ha facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione necessaria a certificare la conformità del materiale utilizzato con i requisiti di qualità. In caso contrario, il Fornitore si impegna, a proprie spese, ad effettuare le dovute ispezioni e a assicurare il materiale contro il rischio di furto e incendio.

Qualora il materiale e/o la strumentazione utilizzati per l'esecuzione dell'Ordine siano forniti dall'Acquirente, questi resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati dal Fornitore soltanto per l'esecuzione dell'Ordine.

Detto materiale e/o strumentazione non potrà essere ceduta, anche su base temporanea, dal Fornitore a terzi senza previa autorizzazione dell'Acquirente. Il materiale e/o la strumentazione saranno restituiti all'Acquirente al termine della Fornitura in buono stato d'uso. Il Fornitore dovrà provvedere, altresì, a sue spese alla relativa manutenzione ordinaria.

Tutto il materiale e/o la strumentazione dovranno essere utilizzati dal Fornitore in stretta conformità con le istruzioni ricevute dall'Acquirente, che il Fornitore si impegna a richiedere prima dell'utilizzazione. Il Fornitore è responsabile, per sé e per il proprio personale, anche terzo, dell'utilizzo del materiale e/o della strumentazione - compreso l'utilizzo non autorizzato o improprio - e di eventuali alterazioni apportate ai materiali e/o alla strumentazione stessa. Il Fornitore si impegna a manlevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni verificatisi ai materiali e/o alla strumentazione che siano conseguenza dell'inadempimento delle disposizioni di cui al presente Articolo.

14. GARANZIA

Il Fornitore garantisce che tutti i Materiali e/o i Servizi forniti sono esenti da vizi e conformi ai Documenti Tecnici e/o Programmatici e, comunque, alle indicazioni impartite dall'Acquirente, nonché garantisce il buon funzionamento e l'immediata utilizzabilità dei Materiali e/o dei Servizi resi all'Acquirente.

Se non diversamente specificato nell'Ordine e/o nelle Condizioni Particolari, il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di accettazione ovvero, ove previsto, dal collaudo. In deroga a quanto previsto dall'Articolo 1495 del Codice Civile Italiano, l'Acquirente potrà denunciare vizi e difetti e/o difformità entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla loro scoperta. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati da parte dell'Acquirente vizi e/o difetti di funzionamento della Fornitura, il Fornitore sarà tenuto, entro 15 giorni dalla comunicazione, salvo diversamente concordato, alla loro riparazione o sostituzione a scelta dell'Acquirente. I beni riparati o consegnati in sostituzione saranno garantiti per il medesimo periodo ed alle medesime condizioni dei beni originali. Il termine iniziale di decorrenza della garanzia coinciderà con la data di accettazione dei beni riparati e/o sostituiti. Sarà onere del Fornitore procedere al ritiro della merce difettosa e provvedere alla sostituzione/riparazione ed alla riconsegna all'Acquirente. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro o comunque non risolva il difetto rilevato dall'Acquirente, quest'ultimo potrà risolvere l'Ordine e richiedere il risarcimento dei danni subiti, e potrà affidare a terzi i lavori necessari per la riparazione/sostituzione dei Materiali, addebitando al Fornitore i costi relativi, fatto salvo il maggior danno.

Il Fornitore si obbliga a trasferire all'Acquirente la garanzia originaria di terzi di tutti i beni inclusi nei Materiali oggetto di Fornitura o, comunque, relativa ai Servizi forniti.

15. RESPONSABILITÀ

Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni, anche indiretti, a persone e/o beni dell'Acquirente e/o di terzi derivanti dalla violazione di disposizioni contrattuali e/o dalla violazione di obblighi di cui alla normativa vigente, per azioni e/o omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, subappaltatori o agenti nell'esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore sarà pienamente responsabile e manleverà l'Acquirente per il rischio da prodotto difettoso della Fornitura.

In caso di malfunzionamenti e/o difettosità dei Materiali ovvero di difformità, interruzione e/o sospensione dei Servizi, il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni conseguenti e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente ed i suoi aventi causa da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che l'Acquirente ed i suoi aventi causa dovessero sostenere in conseguenza di eventuali azioni e/o pretese.

Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni oggetto della Fornitura sono liberi da vincoli ed oneri di qualsiasi natura e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa.

Le disposizioni di cui al presente Articolo rimangono in vigore anche qualora l'Ordine dovesse essere risolto per qualsivoglia ragione.

16. ASSICURAZIONE

Il Fornitore si impegna a stipulare, a proprie spese, con una Compagnia Assicurativa di primario livello, una polizza contro i rischi di perdita o danno alle merci e/o alle attrezzature dell'Acquirente e per danni alle persone (inclusa la morte) causati da negligenza e/o imperizia, propria o dei propri dipendenti, subappaltatori o agenti.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere con una Compagnia Assicurativa di primario livello una idonea polizza contro il rischio da prodotto difettoso.

Su esplicita richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna altresì a fornire evidenza di tali coperture assicurative, in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

17. SALUTE E SICUREZZA

Il Fornitore, i dipendenti e subappaltatori dello stesso si impegnano a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti in materia di ambiente, salute e sicurezza del personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a dare evidenza della propria conformità a tali leggi e regolamenti.

Il Fornitore si impegna in particolare a:

- a) cooperare con l'Acquirente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi del lavoro anche attraverso sopralluoghi congiunti sui luoghi oggetto delle attività e/o dei servizi, ed a collaborare con l'Acquirente all'elaborazione ed attuazione di quanto previsto nel Documento Unico dei Rischi Interferenziali;
- b) a fornire il documento attestante la corretta valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione in riferimento alle attività e/o servizi previsti nell'Ordine.

Qualora risulti che il Fornitore non abbia adempiuto a quanto previsto dalle singole disposizioni nazionali, l'Acquirente ha il diritto di richiedere immediatamente la sospensione della Fornitura tramite comunicazione Pec da inoltrare al Fornitore e, in ogni caso, di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 23 (Risoluzione).

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le policy e le procedure interne dell'Acquirente in materia di salute, ambiente e sicurezza. Con riguardo ai beni che, secondo legge, devono riportare il marchio "CE", il Fornitore, salvo non sia diversamente disposto, dovrà produrre una dichiarazione di conformità e/o certificazione materiali e test che dovrà accompagnare la consegna degli stessi.

In aggiunta, l'Acquirente potrà, a sua discrezione, in qualsiasi momento, ottenere la disponibilità della documentazione tecnica del Fornitore relative a detti beni.

18. OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA SALARIALE, PREVIDENZIALE E RETRIBUTIVA

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le norme in materia salariale, previdenziale e retributiva.

Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà dimostrare di aver adempiuto nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi previsti dalle vigenti norme di Legge e Regolamentari in materia di condizioni salariali, previdenziali e retributive, nonché di quelle regolanti il rapporto di lavoro subordinato.

Il Fornitore dovrà dimostrare di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa la Cassa Edile, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione delle attività e servizi previste nell'Ordine.

In particolare il Fornitore, ove richiesto dall'Acquirente, dovrà inviare alla stessa tutta la documentazione attestante l'avvenuto rispetto della normativa sopra richiamata.

Il Fornitore si impegna a manlevare l'Acquirente da ogni e qualsiasi eventuale pretesa economica e/o responsabilità diretta o indiretta dal rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso Fornitore ed il personale di quest'ultimo. E'altresì stabilito che, salvo quanto previsto dall'Articolo 10 sulla sospensione del pagamento da parte dell'Acquirente, in caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile Italiano.

19. LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Nell'esecuzione dell'Ordine e di tutte le attività ad esso relative, il Fornitore si impegna a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione ambientale applicabile (i.e. sustainability and environmental control), ivi incluso il Decreto Legislativo no. 81/2008 (Codice dell'Ambiente Italiano) ed il Regolamento della Comunità Europea 1907/2006 in materia di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances ("REACH") ed ogni altra legge internazionale, nei limiti di quanto applicabili all'Ordine.

Il Fornitore dichiara, altresì, che ogni sostanza chimica contenuta nei materiali forniti o usati ai sensi dell'Ordine risulta presente nell'inventario delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH e/o nell'Inventario CE delle sostanze chimiche (elenchi EINECS, ELINCS e NLP), nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata dall'Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti (EINECS) e successive modificazioni e/o integrazioni. Il Fornitore si impegna a conformarsi al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, si impegna a fornire tutte le evidenze atte a dimostrare l'adempimento di quanto sopra descritto.

20. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale e industriale ("IPR") relativi alle Forniture e/o ai servizi di cui all'Ordine, che derivano dall'adempimento dell'Ordine stesso sono di titolarità esclusiva dell'Acquirente, salvo i casi in cui diversamente specificato in forma scritta tra l'Acquirente ed il Fornitore. Gli IPR possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti su invenzioni, marchi, brevetti, progetti, software, know-how. Il Fornitore garantisce che la Fornitura non viola alcun IPR di titolarità di soggetti terzi, ivi inclusi marchi o brevetti.

Il Fornitore è responsabile e si impegna a manlevare l'Acquirente da ogni perdita, danno, responsabilità, azione, reclamo, costo e spesa (inclusi i costi e le spese legali) sofferti dall'Acquirente in conseguenza della violazione o presunta violazione degli IPR di titolarità di soggetti terzi.

Salvo i casi in cui venga diversamente specificato in forma scritta tra l'Acquirente ed il Fornitore, quest'ultimo riconosce con la presente che il compenso riconosciutogli per l'attribuzione dei suddetti IPR all'Acquirente è da intendersi incluso nel prezzo della Fornitura. Il Fornitore si impegna, a proprie spese, a porre in essere tutte le azioni (inclusa la sottoscrizione di documenti) che l'Acquirente ritenga necessarie per l'ottenimento dei diritti summenzionati.

A titolo di chiarimento, ogni progetto, specifica, disegno, informazione e documento tecnico trasmesso al Fornitore rimane di esclusiva proprietà dell'Acquirente (o di altro proprietario) e deve essere utilizzato dal Fornitore esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore s'impegna, inoltre, a non agire in concorrenza con l'Acquirente nei confronti di clienti nell'ambito della Fornitura.

Il Fornitore sarà responsabile e dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da tutti i danni, perdite, responsabilità, azioni, reclami, costi e spese (inclusi i costi legali e le relative spese) che l'Acquirente dovesse sopportare per effetto della violazione o presunta violazione di IPR di terze parti da parte del Fornitore.

21. RISERVATEZZA

Le Parti s'impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l'esecuzione di ciascun rapporto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni.

In particolare, il Fornitore s'impegna, direttamente o indirettamente, attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi in tale occasione, previa autorizzazione dell'Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1381 del Codice Civile Italiano, per tutta la durata del relativo rapporto di Fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta), per un periodo di 2 anni: (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l'Acquirente lo mette al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente ed (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esatta esecuzione del contratto di fornitura.

La riscontrata violazione di tale impegno consentirà all'Acquirente di inibire, con effetto immediato, l'accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore, con facoltà dell'Acquirente di risolvere l'Ordine, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da ciò eventualmente derivanti.

Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale dell'Acquirente in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che l'Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell'esecuzione di ciascun rapporto di Fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. Tale rapporto di Fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione della Fornitura.

Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s'impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) :

- (i) a restituire immediatamente la suddetta documentazione tecnica
- (ii) (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.

Il Fornitore risponderà comunque degli eventuali danni che possano derivare all'Acquirente per effetto del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.

L'Acquirente si riserva la facoltà di far sottoscrivere al Fornitore un apposito impegno alla riservatezza nel quale siano più specificamente dettagliati gli obblighi di cui sopra.

E' fatto altresì espresso divieto al Fornitore di utilizzare apparecchi che consentono di filmare, fotografare e/o effettuare registrazioni nei siti, cantieri, sedi o altri luoghi ove si svolga la Fornitura.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Ordine si intenderà risolto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile Italiano.

22. RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti Condizioni, l'Acquirente potrà recedere per qualsiasi ragione dalle predette Condizioni con un preavviso di almeno 15 giorni da inviarsi al Fornitore a mezzo di Pec.

Nel caso in cui l'Acquirente eserciti il recesso, lo stesso si impegna a riconoscere al Fornitore il corrispettivo stabilito per la parte della Fornitura già eseguita ed accettata alla data del recesso.

E' altresì stabilito che il Fornitore rinunci sin d'ora nei confronti dell'Acquirente a qualsivoglia altra pretesa derivante direttamente od indirettamente dall'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

23. RISOLUZIONE

Fatta salva la facoltà dell'Acquirente di risolvere l'Ordine ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1454 del Codice Civile Italiano, le Parti convengono che l'Ordine si intenderà risolto di diritto con effetto immediato, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile Italiano, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Acquirente al Fornitore, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- Inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dagli Articoli 4 (Esecuzione della prestazione), 6 (Accettazione), 14 (Garanzia), 19 (salute e Sicurezza), 20 (Obblighi del fornitore in materia salariale, previdenziale e retributiva), 21 (Legislazione Ambientale), 23 (Riservatezza), 26 (Cessione e Subappalto);
- Insolvenza e/o la sottoposizione del Fornitore a concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
- Venir meno delle garanzie, mutamento delle condizioni patrimoniali del Fornitore tali da mettere a rischio la capacità dello stesso Fornitore di dare corretta esecuzione all'Ordine;
- Violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia).
- altresì, di avere attuato al proprio interno un programma anticorruzione, i cui dettagli devono essere comunicati all'Acquirente a seguito di esplicita richiesta. Fermo restando quanto disposto all'Articolo 25, in termini di risoluzione automatica dell'Ordine ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile Italiano, in caso di inadempimento da parte del Fornitore e/o dei dipendenti o collaboratori di quest'ultimo, alle previsioni del presente articolo, l'Acquirente avrà altresì il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti.

24. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Fornitore non può cedere l'Ordine, in tutto o in parte, inclusi eventuali crediti da esso derivanti, subappaltare o permettere ai propri subappaltatori di subappaltare, in tutto o in parte, le attività di cui all'Ordine, senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente. L'Acquirente ha facoltà, in ogni momento, di cedere o trasferire i propri diritti e/o obblighi ai sensi dell'Ordine (anche per motivi di riorganizzazione aziendale, fusione, scissione, cessione di ramo d'azienda o procedimenti analoghi) senza il previo consenso del Fornitore, inoltrando a quest'ultimo una semplice comunicazione scritta.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente Articolo, l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile Italiano.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le Parti concordano che, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato nelle Condizioni Particolari, l'Ordine è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione o cessazione a qualunque titolo de ll'Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.